

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SU PRESUNTE RESPONSABILITÀ POLITICHE O AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI DELL'ENTE CASSA DI FAETANO ALLA SOCIETÀ SAN MARINO GROUP ED IL C.D. "PIANO PARALLELO"

Nominata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del ???.

È prevista dalla Legge Costituzionale 1° giugno 2026 n.1.

La Commissione è composta da otto Consiglieri, di cui cinque indicati dai Gruppi e/o Rappresentanze Consiliari di maggioranza e tre indicati dai Gruppi e/o Rappresentanze Consiliari di opposizione, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale.

Non possono far parte della Commissione:

- a) i Consiglieri che vertano in una situazione di conflitto di interessi di cui all'articolo 9 della Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici" e i Consiglieri che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro che possano configurare un conflitto di interessi con le finalità della Commissione;
- b) i Consiglieri che sono o sono stati dopo il 1° gennaio 2016 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di istituti bancari o finanziari;
- c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati a partecipare al Comitato per il Credito e il Risparmio dopo il 1° gennaio 2016.

La Commissione, nella prima seduta utile, designa il proprio Presidente tra i Consiglieri nominati membri della Commissione in rappresentanza dei Gruppi/Rappresentanze Consiliari di maggioranza, nonché il Vice Presidente tra i Consiglieri nominati membri della Commissione in rappresentanza dei Gruppi di opposizione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

Con riferimento all'attività d'inchiesta di cui all'articolo 4 della Legge Costituzionale n.1/2026 la Commissione, che potrà iniziare i propri lavori solo dopo la conclusione della fase inquirente svolta dall'Autorità Giudiziaria, e comunque non oltre il 1° settembre 2026, ***deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro il termine di sei mesi dal suo avvio***, prorogabile per altri sei mesi per motivate esigenze, con deliberazione del Consiglio Grande e Generale.

Presidente: ???????????

Vice Presidente: ?????????????

Membri: ???????????